

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANI"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove novembre duemilaventidue.

(29 - 11 - 2022)

Alle ore diciassette e minuti trenta.

In Bressanone, nel mio studio.

Davanti a me Avv. Dr. **ANDREA CIPPARRONE, Notaio in Bressanone**, con studio ivi alla via Mercato Vecchio 1, iscritto al Collegio notarile di Bolzano,

è presente:

BRATZU ANDREA, nato a Cagliari il 15 aprile 1991, residente a Bressanone (BZ), Via Laugen 50, cittadino italiano, codice fiscale BRT NDR 91D15 B354D.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto e a tale fine mi dichiara che è riunita, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea della

"ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANI",

con sede in Bressanone (BZ), Via Ponte Widmann 4/A, codice fiscale e partita IVA 01199670215, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica Statutaria;

2) Varie ed eventuali.

Il qui comparso signor BRATZU ANDREA, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto, mi dà atto di quanto segue:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 22 novembre 2022, secondo le modalità previste dallo statuto in prima convocazione per il giorno 29 novembre 2022 ore 17.00 ed in seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo;

b) l'assemblea di prima convocazione è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo;

c) in seconda convocazione sono presenti, personalmente, come da elenco allegato sotto la lettera **"A"** al presente atto, n. 11 (undici) associati di totali n. 54 (cinquantaquattro) associati;

d) i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti presenti risultano dall'elenco allegato sotto la lettera **"B"** del presente atto.

Pertanto il Presidente, dopo aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti, mi dichiara che l'assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita ai sensi di legge.

Il Presidente apre la discussione ed illustra i motivi che rendono necessario procedere ad una modifica dello statuto al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS).

Il Presidente illustra quindi ai presenti il testo del nuovo Statuto redatto dal Consiglio Direttivo che disciplinerà l'Associazione, abolendo così l'attuale Statuto dell'Associazione nella sua interezza e sostituendolo con il suddetto testo. Il Presidente ricorda che lo Statuto nella sua nuova formulazione è stato inviato ai soci per posta elettronica.

Dopo breve discussione, nella quale nessuno degli intervenuti chiede la

**Registrato a
BOLZANO**

Il

al N.

Serie 1T

Registro € 200,00.-

Ipotecaria € --

Catastale € --

Bollo € 45,00.-

verbalizzazione di un proprio intervento pertinente all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed apre la fase della votazione. —
L'assemblea dei soci per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, —

delibera:

1) di approvare il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C". —

L'assemblea delega infine al Presidente di apportare allo statuto allegato tutte le modifiche, integrazioni e cancellazioni necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore) e di procedere con la richiesta di iscrizione al RUNTS. —

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle —
ore diciassette e minuti cinquantacinque. —

Le spese del presente atto sono a carico della società. —

Il presente atto è stato da me Notaio letto alla parte, che lo approva. Io Notaio sono stato espressamente dispensato dalla lettura degli allegati. —

Il presente atto, scritto al computer da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, occupa due pagine di un foglio. —

Viene sottoscritto alle ore diciotto. —

F.to: BRATZU ANDREA —

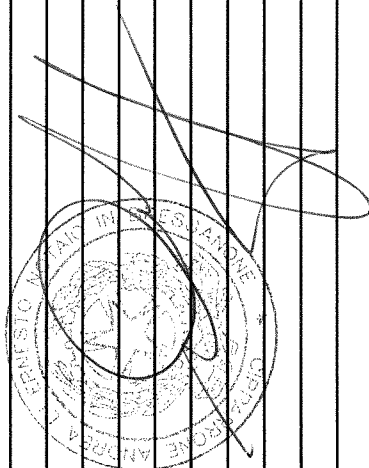
F.to: ANDREA CIPPARRONE (Sigillo) —

ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANI Foglio Presenze soci

Allegato/Anlage A
 Rep./Urk. 16.831
 Recc./Samml. 13.033

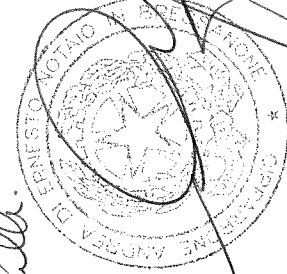
	Cognome e Nome	Comune di residenza	Data di nascita	Firma
1	Ahmet Ramadan	Bressanone	30/09/2007	
2	Ametovski Trajan	Chiusa	01/06/2006	
3	Amoroso Sara	Bressanone	26/12/2014	
4	Azhar Moez	Bressanone	11/08/2022	
5	Bajramov Demir	Bressanone	17/06/2006	
6	Basic Andrea	Bressanone	12/08/1985	
7	Bernardi Alexandra	Bressanone	11/05/1972	
8	Blerita Stefi	Bressanone	27/07/1982	
9	Colombi Emanuele	Bressanone	27/10/1990	
10	Carrabino Vanessa	Bressanone	13/06/1985	
11	Casubolo Valeria	Bressanone	05/06/1973	
12	Cavallaro Melany	Bressanone	22/06/2004	
13	Chizzoli Omian	Bressanone	08/05/2003	
14	De Sarro Antonio	Bressanone	19/08/1943	
15	Ferrante Gianluca	Bressanone	19/07/1979	
16	Ferrante Matteo	Bressanone	10/01/2006	
17	Fessler Alessandra	Bressanone	30/10/1990	
18	Franza Annamaria	Bressanone	31/07/1963	
19	Gabrieli Alexia	Bressanone	02/01/1991	
20	Gabrieli Breil	Bressanone	11/08/2007	
21	Gabrieli Gabriel	Bressanone	17/03/2004	
22	Gabrieli Gioele	Bressanone	15/02/2004	
23	Grecu Daniela	Bressanone	14/12/1975	
24	Hoxha Elsi	Bressanone	27/08/2008	
25	Janika Lea	Bressanone	22/06/2013	
26	Kadir Raven	Bressanone	25/05/2008	
27	Kampp Elisabeth	Bressanone	23/03/2005	
28	Kobilic Senad	Varna	09/04/1977	

Antonio De Sarro



De Sarro

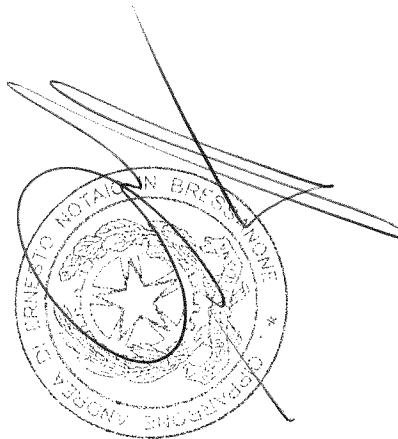
29	Mancinelli Monica	Bressanone	17/01/1975	
30	Mani Giuseppina	Bressanone	17/02/1975	
31	Mayr Manuela	Bressanone	25/06/1976	
32	Mayr Sophie	Bressanone	17/11/1998	
33	Metani Luigi	Bressanone	15/06/2002	
34	Muca Dennis	Bressanone	22/08/2002	
35	Oliva Sara	Bressanone	26/04/1995	
36	Ombach Bart	Bressanone	11/07/2000	
37	Otero Alicia	Bressanone	08/12/1980	
38	Passler Anna	Bressanone	16/03/1995	
39	Peintner Matthias	Bressanone	24/02/2005	
40	Pirozzi Armand	Chiusa	01/07/1973	
41	Semilia Antuanet	Bressanone	25/03/2004	
42	Sestito Sofia	Bressanone	21/02/2009	
43	Signori Anna	Bressanone	04/05/1976	
44	Sokola Klaidi	Bressanone	28/03/2004	
45	Stabulum Ferdinando	Bressanone	24/06/1964	Stabulum Ferdinando
46	Stabulum Luca	Bressanone	17/03/1991	
47	Sufali Mexhit	Bressanone	02/03/1998	
48	Tripodi Alessandro	Bolzano	06/07/1999	Alessandro Tripodi
49	Umar Ibrahim	Bressanone	30/10/2016	
50	Umar Zahra	Bressanone	15/11/2013	
51	Veronese Lucia	Bressanone	21/11/1942	
52	Yousuf Ali	Bressanone	28/01/2004	
53	Zuntini Maddalena	Trento	15/10/2001	
54	ALESSIO PARRILLA	BRESSANONE	16/05/1992	Abilio Parrilla



del Bressanone

ASSOCIAZIONE Centro Giovani
FOGLIO PRESENZE DEI MEMBRI DEL CDA

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Carica	Firma
1	Bratzu Andrea	Cagliari, 14/04/1991	presidente	<i>Bratzu Andrea</i>
2	Lengu Marjo	Korce (Albania), 16/06/1990	vicepresidente	
3	Violante Patrick	Bressanone, 30/04/1996	consigliere	
4	Sufali Evaldo	Bressanone, 07/05/1994	consigliere	
5	Prader Renate	Bressanone, 01/02/1973	consigliera	<i>Prader Renate</i>
6	Ponzo Alessandro	Bolzano, 08/1992	consigliere	<i>Ponzo Alessandro</i>
7	Coltri Simone	Bressanone, 29/01/1995	consigliere	<i>Coltri Simone</i>
8	Stubenruss Peter	Bressanone, 07/06/1946	revisore conti	



Bratzu Andrea

Allegato/Anlage *B*
Rep./Urk. *16.831*
Fasc./Samml. *18.033*

**STATUTO
dell'Associazione
"CENTRO GIOVANI"**

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'Associazione "CENTRO GIOVANI".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bressanone (BZ). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bressanone non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

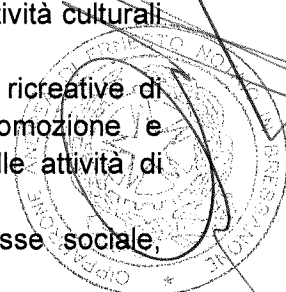
Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Centro Giovani ODV" oppure "Centro Giovani Organizzazione di Volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), i), k), t), u) v) e w) del D.Lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017;

Bulth del



e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Incontro dei giovani, la loro promozione culturale, lo sviluppo della loro personalità;

- Convivenza e scambio interculturale;

- di fare della specificità altoatesina motivo di ricchezza;

- riconoscersi a livello personale e sociale, di salvaguardare i suoi diritti e di rispettare quelli altrui;

- offrire ai giovani gli strumenti atti alla loro formazione sociale, religiosa, culturale e che consentano di svolgere attività ricreativa e sportiva.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Promozione ed organizzazione di eventi culturali, sportivi e religiosi;

- b) Organizzazione di gruppi musicali e sportivi per eventi culturali e sportivi;

- c) Organizzazione e promozione di guide culturali e religiose;

- d) Monitorare la tutela dei diritti e doveri delle persone disagiate da parte delle istituzioni pubbliche;

- e) Informare le persone richiedenti e le persone vulnerabili in generale sui loro diritti e doveri;

- f) Organizzare giornate di informazioni sui diritti e doveri delle persone e delle loro condizioni della vita quotidiana;

- g) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I minorenni potranno diventare soci dell'associazione tramite domanda presentata dagli esercenti la patria potestà. Il genitore che rappresenta il minore può partecipare ed intervenire all'assemblea con diritto di voto ed esercitare il diritto di elettorato attivo in favore del minorenne.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Si diventa soci del Centro mediante presentazione di domanda scritta e solo dopo l'accettazione dell'iscrizione da parte del Comitato Direttivo che decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il rigetto della domanda è motivato ed è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

Boffa del



- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo o Comitato Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - e) il Collegio dei Revisori.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno (di norma entro il primo quadrimestre dell'anno) per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame in base al presente statuto o da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente, il Segretario ed il cassiere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti,

oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni, attende la corrispondenza, tiene e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Cassiere cura le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, cura il registro dei volontari.

Art. 20 - Il Presidente - Poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

a) perdita della qualità di associato.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo - Composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dall'assemblea generale dei soci. I revisori dei conti eleggono tra loro il presidente in occasione della prima riunione. Essi assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. Il collegio esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria dell'associazione ed appronta la relazione che corredo il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci. La carica dei Revisori dei conti è incompatibile con altra carica nell'ambito dell'associazione. I Revisori

durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, subentra il primo dei non eletti.

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile

per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 30 - Clausola Compromissoria - Arbitrato

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dai due arbitri designati dalle parti o, in difetto, dall'assemblea generale dei soci.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra ed in ogni caso al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dall'assemblea.

4. L'arbitrato avrà sede presso la sede dell'associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendo si considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Bellini



